NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

Art. 11

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204

(18)

Versione in vigore dal 6 gennaio 2016, non più in vigore dal 23 dicembre 2018 · versione 53

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
Estremi	Legge 11 ottobre 1986, n. 713
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) Il D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-delle-direttive-della-comunita-economica/art-11-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-4-dicembre-2015-n-204/versione/53

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it